



INFORMATIVA

DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO:

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS. N. 151/2015 (ART. 26)

• RIFERIMENTI NORMATIVI

- DM Ministero del Lavoro del 15/12/2015
- CIRCOLARE Ministero del Lavoro n. 12 del 4/3/2016

• NUOVA MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI

L'art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015 stabilisce che le *dimissioni e la risoluzione consensuale* del rapporto di lavoro, *a pena di inefficacia*, siano comunicate dal lavoratore **esclusivamente** in via **telematica** con la *modulistica definita* dal Ministero del Lavoro con invio al *Datore di lavoro* ed alla *Direzione territoriale del lavoro (DTL)*.

La normativa si pone l'obiettivo di evitare il fenomeno delle c.d. "*dimissioni in bianco*" (cioè la firma delle dimissioni all'atto dell'assunzione).

Le dimissioni presentate **con una modalità diversa** da quella prevista dalla nuova normativa sono **inefficaci**.

• VALIDITÀ DELLA NUOVA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE

DAL 12 MARZO 2016 le dimissioni, per essere efficaci, devono essere comunicate dal lavoratore **esclusivamente con la nuova procedura telematica**.

Alle **dimissioni presentate** dal lavoratore/trice (manifestazione della propria volontà di dimettersi) **prima del 12 marzo 2016** si applica la **precedente normativa di cui alla Legge 92/2012**, anche se la cessazione del rapporto di lavoro interverrà successivamente per effetto del preavviso.

• **COSA COMUNICARE CON LA NUOVA PROCEDURA**

Le **dimissioni e le risoluzioni consensuali di tutti i rapporti di lavoro esclusivamente di tipo subordinato del settore privato.**

Sono esclusi:

- i rapporti di lavoro domestici;
- le dimissioni che intervengono nelle sedi c.d. “protette” (*art. 2113 c.c. e art. 76 dlgs 276/2003*) raggiunte a seguito di accordi di conciliazione stragiudiziale;
- il recesso durante il periodo di prova (*art. 2096 c.c.*);
- le dimissioni o risoluzione consensuale presentate dalla lavoratrice in gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore entro i 3 anni di vita del bambino/a: **le dimissioni devono essere ancora convalidate alla Direzione Territoriale del Lavoro;**
- i rapporti di lavoro marittimo (regolati da legge speciale del Codice Navigazione);
- rapporti di lavoro nel settore pubblico.

• **DEFINIZIONE DEL MODULO (FORM) DI COMUNICAZIONE**

Il **DM 15/12/2015** del Ministero del Lavoro ha **definito il modulo (form)** per la comunicazione telematica delle dimissioni volontarie e delle risoluzioni consensuali, disponibile sul sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it, oltre che le **modalità tecniche ed i flussi di trasmissione** ai soggetti coinvolti: *Datori di lavoro e Direzione Territoriale del lavoro* ed i **compiti dei soggetti “intermediari”**: *Patronati, Sindacati, Enti bilaterali e Commissioni di certificazione, abilitati all’invio del modulo per conto della lavoratore/trice.*

Il **modulo è composto da 5 sezioni**: **1** - dati identificativi lavoratore; **2** - dati identificativi datore di lavoro; **3** - dati identificativi rapporto di lavoro oggetto della comunicazione di dimissione: per i rapporti di lavoro iniziati prima del 2008 devono essere inseriti i dati; per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008 deve essere inserito solo il codice fiscale del datore di lavoro per poter scegliere il rapporto di lavoro che interessa **4** - dati identificati della comunicazione di dimissioni con indicazione della relativa decorrenza; **5** - dati identificati del soggetto abilitato; **oltre ai dati da sistema** del codice identificativo modulo e della data certa di trasmissione.

• **CHI PUO’ COMPILARE E TRASMETTERE IL MODULO DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI**

- 1) **Il lavoratore/trice può presentare direttamente** le proprie dimissioni, tramite il modulo definito con il Decreto e trasmetterlo telematicamente, **se in possesso** (se non lo ha si deve richiedere online all’INPS www.inps.it) del **PIN INPS dispositivo**, che consente il riconoscimento della persona che effettua la comunicazione e deve **registrarsi sul portale** del Ministero del Lavoro www.cliclavoro.gov.it.

Il **PIN INPS dispositivo** e la **registrazione su Cliclavoro** consentono di **accedere al sistema per compilare e trasmettere il modello di dimissioni** dal sito www.lavoro.gov.it.

- 2) Il/la **lavoratore/trice** può **rivolgersi ai soggetti “intermediari” abilitati** (Patronati, Sindacati, Enti Bilaterali, Commissioni di certificazione) su tutto il territorio nazionale **indipendentemente** dalla **residenza** o da **dove presta l’attività lavorativa per presentare** e comunicare telematicamente **le proprie dimissioni**.

Il/la lavoratore/trice **non è necessario** che **posseda il PIN INPS dispositivo**.

Il **soggetto abilitato** per procedere con la comunicazione telematica, per conto del lavoratore/trice, deve **accedere e registrarsi** su **Cliclavoro** www.cliclavoro.gov.it con il **profilo “operatore”** ed ottenere le **credenziali di accesso**.

• **INVIO TELEMATICO DEL MODULO DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI**

Il/la lavoratore/trice che comunica le proprie dimissioni ha **l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso** (salvo le dimissioni per giusta causa e il caso in cui, il mancato rispetto del termine di preavviso, pur rendendo le dimissioni immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento di eventuale danno all’azienda).

Completata la compilazione, il **modulo viene inviato telematicamente all’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro** (inserito nella sezione 2 del modello), casella di posta sia **certificata (PEC)** che **non certificata (email)** ed alla **Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)** competente.

Al termine della procedura viene **restituita dal sistema la data di trasmissione** (*marca temporale*) ed il **codice identificativo** della comunicazione, che insieme rendono la comunicazione **immodificabile e incontraffabile**.

La **data di trasmissione consente di controllare il termine di 7 giorni** entro il quale il **lavoratore/trice può revocare** le proprie dimissioni o la risoluzione consensuale, in caso di ripensamento.

Soltanto con la **modalità telematica** il **datore di lavoro** può **considerare valide** le dimissioni comunicate dal lavoratore/trice e **considerare quindi risolto** il rapporto di lavoro e **presentare entro 5 giorni** dalla data di cessazione la **comunicazione telematica della cessazione del rapporto di lavoro** per dimissioni o per risoluzione consensuale.


Supporto alla compilazione del modulo ed all’utilizzo della procedura telematica di comunicazione delle dimissioni o risoluzioni consensuali

sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it con **video tutorial** per il cittadino e per il soggetto abilitato e **FAQ** aggiornate periodicamente riportante quesiti e risposte.

indirizzo mail di supporto: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it

11 marzo 2016

SCHEMA RIEPILOGATIVO
FLUSSO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA
DELLE DIMISSIONI O DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI



Se sei una Donna in gravidanza oppure genitore/genitrice con figlio/a sotto i 3 anni, la convalida delle dimissioni dovrai farla esclusivamente presentandoti agli Uffici della Direzione Territoriale del lavoro

DTL di Forlì-Cesena: Via Paradiso 7/9 Forlì Mappa
0543.808311 - DTL-FC-URP@lavoro.gov.it

Efficacia delle Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro